

Aggravio di adempimenti dai nuovi Albi dei professionisti della crisi di impresa

Auspicabile l'iscrizione "di diritto" dei commercialisti in regola con gli obblighi formativi

/ Cristina MARRONE e Pierpaolo SANNA

Pubblichiamo l'intervento di Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna, Consiglieri CNDCEC delegati alla Gestione della crisi d'impresa e alle procedure concorsuali.

Il DM 3 marzo 2022 n. 75 contiene il Regolamento sul **funzionamento** dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di cui all'[art. 356](#) del DLgs. 14/2019 (CCII). Il decreto, ai sensi dell'[art. 357](#) del CCII, indica le modalità di funzionamento dell'Albo, di iscrizione, di sospensione e cancellazione, e di vigilanza del Ministero della Giustizia, ed è vigente dal 6 luglio 2022.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 75/2022 ha preceduto di qualche giorno la pubblicazione del DLgs. [83/2022](#), recante modifiche al CCII in attuazione della direttiva (Ue) [2019/1023](#). Il CCII è in vigore dal 15 luglio 2022.

Nel complesso sistema di **successione** temporale dei provvedimenti legislativi su richiamati non possono tacersi alcune perplessità in ordine alle modalità con cui una materia tanto delicata, come quella della crisi e dell'insolvenza delle imprese e della formazione dei professionisti, sia stata affrontata e disciplinata. Rende perplessi, inoltre, che il regolamento **non** sia aggiornato con le importanti modifiche apportate al CCII dal DLgs. [83/2022](#): il testo, infatti, sembra "temporalmente cristallizzato" alla formulazione previgente degli [artt. 352, 356, 357 e 358](#) del CCII (al 16 marzo 2019, ovvero al 20 novembre 2020).

Il Regolamento, in particolare, non tiene conto delle significative modifiche apportate dal DLgs. [83/2022](#), che ha significativamente rivisto l'intero assetto del **sistema di allerta** come in origine concepito, eliminando la procedura di composizione assistita della crisi e la figura dell'OCRI, introducendo, al loro posto, la procedura di composizione negoziata della crisi di cui al DL [118/2021](#); di ciò ne rappresenta conferma l'espresso richiamo all'abrogato OCRI all'interno del DM 75/2022.

Alcune perplessità – stante le attuali condizioni sociali ed economiche e le difficoltà dei professionisti – emergono anche per i **costi dei professionisti**: il Regolamento subordina l'iscrizione al versamento di 150 euro e condiziona il mantenimento dell'Albo al versamento di un contributo annuale pari a 50 euro.

Come esponenti della **categoria** professionale, che vanta competenze specifiche riconosciute dalla legge ([art. 1](#) del DLgs. 139/2005) nelle ristrutturazioni aziendali e negli strumenti di regolazione della crisi dell'im-

presa e dell'insolvenza, riteniamo che sia necessario rimeditare alcune posizioni eccessivamente penalizzanti per i nostri iscritti e tentare un percorso condiviso con il Ministero della giustizia anche al fine di risolvere le problematiche più rilevanti. L'auspicio del Consiglio nazionale è che, per adeguare le disposizioni del CCII al mutato contesto economico e sociale generato dalla crisi, sia necessario un costruttivo confronto con gli Ordini professionali.

Destano perplessità anche i criteri individuati per il **primo popolamento** dell'Albo. È auspicabile che per i nostri iscritti – aventi competenza tecnica specifica – venga semplificato il sistema formativo per accedere all'albo riconoscendo ad esempio l'equipollenza con i corsi organizzati dagli Ordini ai fini della formazione professionale continua, o con quelli espletati per accedere ad altre funzioni tipiche del settore della crisi di impresa.

Sarebbe opportuno prevedere l'iscrizione "**di diritto**" dei commercialisti che documentino di essere in regola con gli obblighi di formazione continua e di possedere competenze specifiche nella crisi di impresa (risultanti da evidenze oggettive, quali: pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni a convegni, attività di docenza e frequenza a corsi di formazione su tale disciplina).

Vi è da dire, inoltre, che suscita perplessità, in generale, la creazione del nuovo Albo, che si sovrappone agli Albi professionali, istituiti *ex lege*, e tenuti dagli Ordini professionali, peraltro, adeguatamente vigilati dal ministero e soggetti al rispetto della legge professionale e di precipui obblighi deontologici (oltre la formazione continua specialistica).

La necessità di favorire la **specializzazione** dei professionisti nel campo della ristrutturazione – come richiesto, peraltro, dalla direttiva (UE) 2019/1023 – non può trasmodare, d'altra parte, in un irragionevole appesantimento dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, come anticipato, già vantano specifiche competenze nelle ristrutturazioni aziendali e negli strumenti di regolazione della crisi dell'impresa ([art. 1](#) del DLgs. 139/2005).

La tendenza ad istituire molteplici "Albi" dedicati allo svolgimento di funzioni e gestiti da differenti Ministeri **non** comporta per i professionisti e per le imprese alcun vantaggio aggiuntivo, né concorre a semplificare i meccanismi di nomina. Tale "proliferazione" rappresenta solo un **aggravio** di adempimenti e costi.